

TEMI PER UNA POSIZIONE COMUNE SUI FONDI INTERPROFESSIONALI

La capacità d'intervento dei Fondi Interprofessionali ha rappresentato un elemento positivo, come pochi altri, nelle politiche attive del lavoro e va salvaguardata e messa a frutto in una logica di collaborazione con il sistema pubblico.

In questo senso il Decreto 150/2015, all'art. 1 comma 2, ha contemplato i Fondi interprofessionali tra i soggetti privati facenti parte della Rete per le politiche attive del lavoro, e, con le modifiche introdotte al testo originario, ha da un lato salvaguardato l'autonomia d'indirizzo e gestionale dei Fondi per la formazione continua, sottolineando, nello stesso tempo, la necessità di assicurare l'adozione di criteri gestionali improntati al principio di trasparenza.

A seguito dell'approvazione del Decreto 150/2015 risulta indispensabile verificare e aggiornare gli elementi che definiscono il quadro della regolamentazione delle iniziative e degli indirizzi di Governance dei Fondi, fermo ancora, con la circolare 36/2003, alla fase di start-up, profondamente diversa da quella che si è venuta connaturando negli ultimi anni.

A tale proposito le Parti, che hanno istituito 11 dei 22 Fondi finora autorizzati, che rappresentano più del 75% delle imprese aderenti ai Fondi e più dell'85% dei lavoratori, rivendicano la propria capacità di proposta ed offrono al Ministero del lavoro comuni orientamenti per definire il contesto regolamentare in cui, alla luce di quanto emerso dal 150/2015, possa articolarsi l'evoluzione futura del sistema dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di rendere il sistema dei Fondi sempre più trasparente ed efficiente, in grado di adottare con tempestività le misure più adeguate per fare crescere la professionalità dei lavoratori, in linea con l'evoluzione dell'organizzazione dei processi produttivi e delle aziende.

Su questa base si individuano i seguenti campi d'intervento:

A) Valorizzare l'autonomia di gestione dei Fondi

1. Delineare un sistema di principi contabili comuni basati sul criterio civilistico e di competenza, seppure accompagnati da un rendiconto di gestione per cassa;
2. Indirizzare la Vigilanza:
sull'efficacia e la finalizzazione della spesa, in coerenza con le finalità dei Fondi di promozione della formazione continua in sostegno all'occupabilità dei lavoratori ed alla competitività delle aziende, non orientandola prioritariamente ed esclusivamente sulle modalità amministrative della spesa con cui questa avviene;
sull'inserimento tra i compiti di Vigilanza anche quella sull'Inps, in materia di trasparenza, correttezza e congruità dei dati e certezza dei tempi del servizio di raccolta e di ripartizione delle somme derivanti dalle adesioni.
3. Assicurare il controllo da parte dei Fondi sui soggetti beneficiari dei finanziamenti, riservando all'Anpal la verifica di II° livello a campione sul sistema.
Predisposizione da parte dei Fondi di dispositivi di controllo in itinere ed ex post del corretto svolgimento delle attività svolte, garantendo trasparenza ed equità nell'esercizio dell'attività di controllo.
Promuovere, verificare e coordinare la predisposizione di sistemi di rilevamento delle ricadute delle attività finanziate da parte di ogni Fondo.

B) Innalzare l'operatività e l'efficacia della Formazione

1. Rendere vincolanti, per i Fondi riconosciuti ed operanti, l'adozione di Certificazione di qualità/Modello 231/Certificazione dei bilanci.
Prevedere l'elaborazione di una trimestrale di cassa, uno schema di bilancio comune e il deposito dei bilanci presso gli organismi competenti e la loro pubblicizzazione tramite web.
Rendere accessibili via web ai singoli aderenti i dati relativi alla loro posizione contributiva.
2. Stabilire un periodo massimo di 12 mesi, successivi al conferimento da parte dell'Inps delle risorse spettanti ad ogni singolo Fondo, per l'impegno delle risorse stesse, consentendo accantonamenti a fondo di garanzia solo a fronte di contenziosi in essere.
Stabilire la definizione di una quota prefissata, determinata per fasce dimensionali, obbligatoriamente destinata alla formazione tenendo conto, in via proporzionale, del montante delle risorse raccolte.
Definire l'ammontare complessivo delle risorse utilizzabili, rispettivamente per la gestione e per gli altri servizi attinenti le attività del Fondo, provvedendo alla definizione delle spese a tali scopi eligibili.
3. Rendere sempre più certo il processo di condivisione, privilegiando la sua collocazione in azienda secondo le regole della rappresentanza o, in mancanza di strutture aziendali del Sindacato, sulla base del criterio di prossimità, attraverso le strutture territoriali competenti per il CCNL di riferimento.
Inserire nelle attività di controllo interno e di vigilanza anche quella sull'effettivo svolgimento del processo di condivisione nell'ambito della rappresentanza effettivamente esercitata dai soggetti firmatari.
Affermare che, in sede di regolamento, siano esplicitati i principi di terzietà del processo di valutazione e di parità di accesso, nonché di assegnazione delle risorse nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed equità.

C) Assicurare che la concorrenzialità si giochi su elementi virtuosi ed impedire e recuperare la proliferazione dei Fondi

1. Definire un set di standard necessari ad assicurare il livello di trasparenza e funzionamento indispensabili per il conseguimento dei compiti statutari.
Vigilare sulla continuità del funzionamento, sulla regolarità delle decisioni sull'emissione degli avvisi, sui tempi di assegnazione delle risorse.
Sancire in sede di regolamento di funzionamento del Fondo le incompatibilità ostative, inerenti i ruoli di Amministratore, Componente di Assemblea, Valutatore.
Definire regole omogenee per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto dei criteri di trasparenza e di economicità.
2. Introdurre una verifica periodica da parte del Ministero, comunque tassativa dopo il periodo di start up per i Fondi di nuova costituzione, del rispetto dei criteri minimi di operatività stabiliti e basati su, a titolo di esempio: numero dei lavoratori iscritti, quantità risorse raccolte, numero ore formazione finanziate, incidenza formazione sul montante complessivo delle risorse ecc.

Introdurre una verifica periodica di misurazione dell'effettiva rappresentatività delle Parti costituenti.

3. Ribadire la possibilità di sospensione delle attività o di commissariamento dei fondi in caso di irregolarità o di inadempimenti.
4. Regolare il flusso della portabilità rendendolo omogeneo e certo, per modalità e tempi, per l'effettivo trasferimento delle risorse.

Non si può infine non sottolineare l'incongruità e la non giustificazione della misura prevista nella legge di stabilità per l'anno 2015 che sottrae strutturalmente, a partire dal 2016, 120 milioni di euro dalle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori attraverso i Fondi Interprofessionali.

In passato il legislatore aveva giustificato misure analoghe in modo transitorio con la necessità di dover contribuire con sacrifici eccezionali al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga.

Tale misura, oggi, non essendo destinata agli ammortizzatori sociali, ma a un più generico finanziamento del fabbisogno dello Stato, risulta non più giustificabile e impedisce che i Fondi possano sviluppare appieno il proprio potenziale rispondendo alla sempre più crescente domanda del sistema produttivo, anche nei confronti d'iniziative proattive per la formazione a sostegno dell'occupazione.